



Tribunale di Bolzano

Carta dei Servizi

Dicembre 2025



CARTA DEI SERVIZI DEL TRIBUNALE DI BOLZANO

Presentazione

La Carta dei Servizi nasce dall'esigenza di avvicinare il Tribunale ai cittadini ed al territorio in cui esso opera, migliorandone i rapporti e semplificando la fruizione di servizi. L'intento principale è quello di favorire la conoscenza dei servizi forniti dal Tribunale, informare sulle modalità di accesso e di erogazione, consentendo un primo contatto tra l'Amministrazione della Giustizia e l'utenza, che permette di ottenere informazioni senza la necessità di recarsi, nel limite del possibile, presso gli uffici per la loro acquisizione.

La guida offerta non ha però, né potrebbe avere, la pretesa di essere esaustiva e contiene informazioni che riguardano quelle attività di natura prevalentemente amministrativa o di "volontaria giurisdizione" che non richiedono in linea di massima l'assistenza tecnica di un professionista, fermo restando che per la consulenza legale è sempre necessario rivolgersi ad un Avvocato. Si precisa che per procedimenti di "volontaria giurisdizione" si intendono quelli caratterizzati dal fatto che non vi sono due o più parti contrapposte, portatrici di interessi in conflitto (sempreché il procedimento non attenga alla tutela di situazioni sostanziali di diritti o di stati della persona, nel qual caso è sempre necessario l'assistenza di un difensore).

Bolzano, 31.12.2025

Il Dirigente

Dott. Kurt Pichler

INDICE SOMMARIO

pagina

Indice sommario.....	3
-----------------------------	----------

Elenco delle abbreviazioni.....	5
--	----------

Il Tribunale di Bolzano

Le funzioni del Tribunale di Bolzano.....	6
Organizzazione interna.....	7
Recapiti e orari.....	8

I servizi per il cittadino

1. Volontaria Giurisdizione

1.1 Famiglia

1.1.1 Separazione consensuale.....	12
1.1.2 Divorzio congiunto.....	14
1.1.3 Modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.....	16
1.1.4 Ordine di protezione contro gli abusi familiari.....	17
1.1.5 Adozione di persona maggiorenne.....	19
1.1.6 Procedimenti relativi agli atti dello stato civile.....	21
a) Correzione degli atti di stato civile	
b) Rifiuto della pubblicazione di matrimonio	
c) Divieto temporaneo di nozze	
d) Attribuzione di cognome	

1.2 Persone – Giudice tutelare

1.2.1 a) Amministrazione di sostegno – b) Sportelli di prossimità	26
1.2.2 Tutele: dei minori; Giudiziale; Legale	31
1.2.3 Curatela.....	34
1.2.4 Autorizzazioni del Giudice tutelare e del Tribunale relative a persone incapaci di agire.....	36
1.2.5 Autorizzazioni del Giudice tutelare relative a minori.....	38
1.2.6 Autorizzazione al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio per minori o per persone con figli minori.....	40

1.3	Eredità e successioni	
1.3.1	Certificato di eredità.....	42
1.3.2	Rinuncia all'eredità.....	44
1.3.3	Accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario.....	46
1.3.4	Accettazione della nomina di esecutore testamentario.....	48
1.4	Titoli di credito	
1.4.1	Ammortamento di assegni.....	51
1.4.2	Ammortamento della cambiale.....	53
1.4.3	Ammortamento di buoni fruttiferi e libretti di risparmio.....	55
1.4.4	Riabilitazione del protestato (assegno, cambiale, tratta).....	57
1.5	Asseverazioni	
1.5.1	Asseverazione (giuramento di perizie stragiudiziali o traduzioni).....	59
1.6	Atti notori	
1.6.1	Atto notorio.....	61
1.7	Registro stampa	
1.7.1	Iscrizione al registro stampa.....	63
2.	Procedure concorsuali e sovraindebitamento	68
3.	Aste Giudiziarie beni immobili e mobili	70
4.	Albo C.T.U. e periti	
4.1	Iscrizione all'Albo dei C.T.U. e dei periti.....	72
5.	Appartenenza gruppi linguistici	
5.1	Certificato di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico.....	75

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

art.	articolo
artt.	articoli
att.	disposizioni per l'attuazione, norme di attuazione
c.	comma
c.c.	codice civile
c.p.c.	codice di procedura civile
c.p.	codice penale
c.p.p.	codice di procedura penale
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
G.U.	Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
L.	Legge
L.F.	Legge Fallimentare
n.	numero
R.D.	Regio Decreto
ss.	seguenti
T.U.	Testo Unico

IL TRIBUNALE DI BOLZANO

Le funzioni del Tribunale di Bolzano

Il Tribunale ordinario è l'organo giurisdizionale competente in primo grado per le cause civili e penali per le materie stabilite dalla legge e in secondo grado per le cause definite dal Giudice di Pace. La sua competenza è limitata ad una circoscrizione territoriale denominata circondario.

Il Tribunale può decidere in composizione monocratica, ossia come organo costituito da un unico giudice (giudice unico) oppure in composizione collegiale, ossia come collegio costituito da tre giudici (un presidente e due giudici a latere).

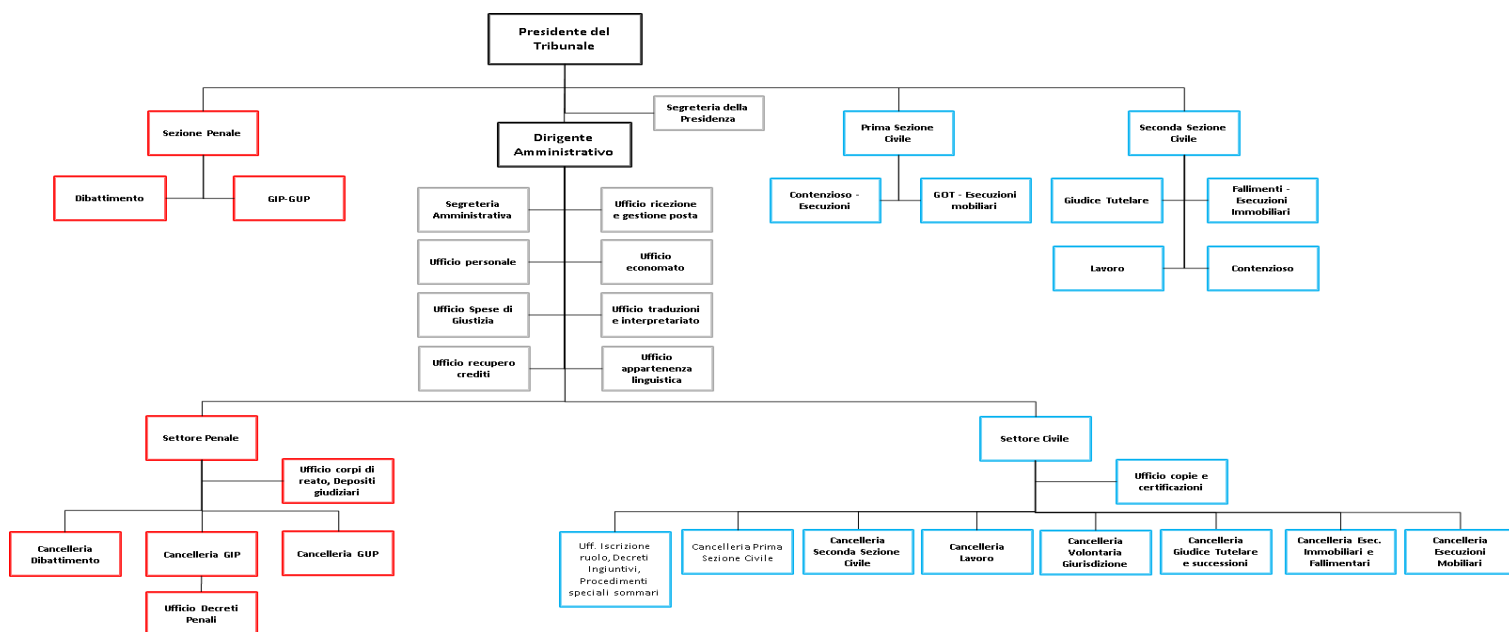
Organizzazione interna

Il Tribunale è organizzato secondo una suddivisione tra area giurisdizionale e area amministrativa. La titolarità e la rappresentanza legale dell'ufficio è attribuita al Presidente del Tribunale, al quale compete tutta l'organizzazione dell'attività giudiziaria e la gestione del personale di magistratura togata e onoraria.

La struttura amministrativa è articolata in cancellerie, ossia unità organizzative con a capo direttori amministrativi o funzionari giudiziari, con compiti di documentazione dell'attività giudiziaria, di registrazione e custodia degli atti nonché una serie di numerose altre attribuzioni amministrative, prevalentemente tese a rendere realizzabile ed efficace la funzione giurisdizionale, ossia la funzione propria del giudice.

La direzione del Tribunale è affidata ad un Dirigente dello Stato (con compiti di gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie e strumentali), responsabile, assieme al Presidente del Tribunale, dell'intero apparato amministrativo dell'ufficio giudiziario.

L'organigramma illustrato di seguito mostra in linea di massima la distribuzione degli uffici del Tribunale di Bolzano, divisi per area e per competenza:



Funzione giurisdizionale

All'area civile, suddivisa in due sezioni, appartengono i seguenti settori:

- Civile (contenzioso)
- Lavoro
- Volontaria giurisdizione
- Giudice tutelare
- Esecuzioni mobiliari e immobiliari
- Fallimenti

La sezione penale è suddivisa in:

- Dibattimento
- GIP / GUP (Giudice per le indagini preliminari / Giudice dell'udienza preliminare)

Le cancellerie giudiziarie

Il settore civile è suddiviso nelle seguenti cancellerie sulla base della competenza degli affari trattati:

- Cancelleria Prima Sezione Civile (contenzioso)

- Cancelleria Seconda Sezione Civile (contenzioso)
- Cancelleria Lavoro
- Cancelleria Volontaria Giurisdizione
- Cancelleria Giudice Tutelare / Successioni
- Cancelleria Esecuzioni Immobiliari / Fallimenti
- Cancelleria Esecuzioni Mobiliari
- Cancelleria iscrizioni a ruolo, procedimenti speciali e sommari

A queste si aggiunge l'Ufficio Copie e Certificazioni.

Il settore penale è invece suddiviso in:

- Cancelleria Penale (dibattimentale), con competenza sui processi monocratici e collegiali
- Cancelleria GIP / GUP

A queste si aggiunge la Cancelleria Corpi di Reato – Depositi Giudiziari.

L'area amministrativa è suddivisa in:

- Segreteria del Presidente e Ufficio Personale
- Ufficio Economato e del Consegnatario
- Ufficio Ricezione e Gestione Posta
- Ufficio Recupero Crediti
- Ufficio Spese di Giustizia
- Ufficio Traduzioni e Interpretariato
- Ufficio Appartenenza Linguistica

Recapiti e orari

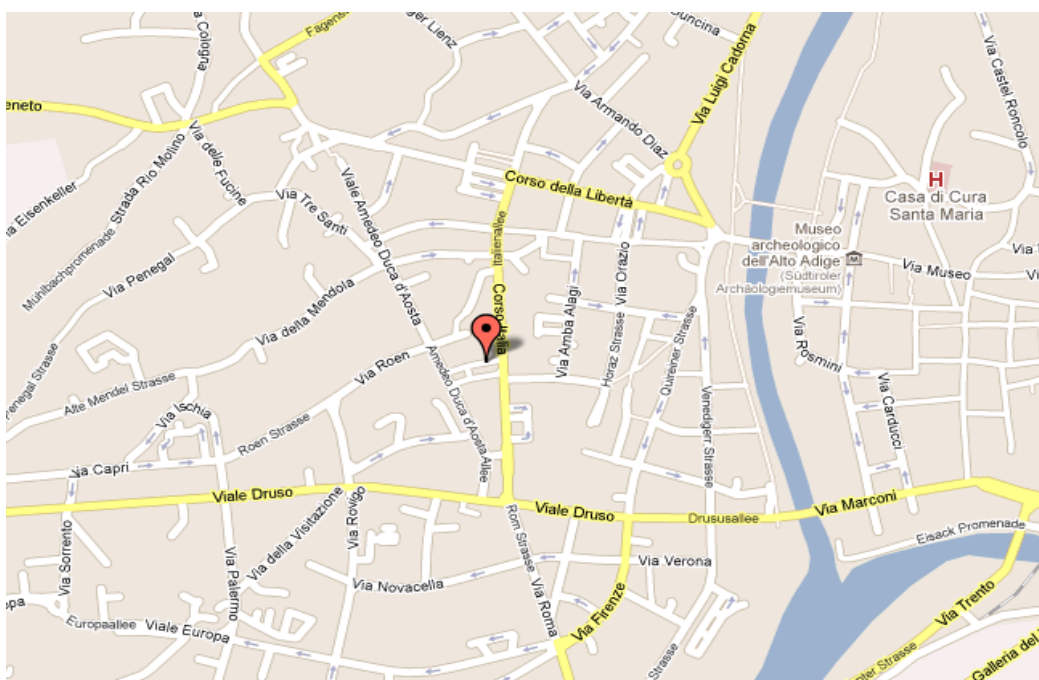
Dove si trova

Il Tribunale si trova all'interno del Palazzo di Giustizia che ospita anche gli uffici della Procura della Repubblica. La maggior parte degli uffici che erogano i servizi descritti nella presente Guida si trova nell'ala est del Palazzo, che si affaccia su Corso Italia.

Il recapito del Tribunale è il seguente:

Tribunale di Bolzano

Piazza Tribunale 1
39100 Bolzano
tel.: (+39) 0471 - 226111 (centralino)



Come si raggiunge

Mezzi pubblici:

Il Tribunale è comodamente raggiungibile con i mezzi pubblici. Le fermate degli autobus delle linee 2 - 3 - 4 - 7 - 8 e 9 si trovano su Corso Italia, mentre la fermata più vicina della linea 5 si trova in Via Roen.

In macchina:

- per chi proviene da **NORD**:

lasciare l'autostrada del Brennero all'uscita di Bolzano Sud, oppure, per chi proviene da Merano, uscire dalla superstrada Bolzano-Merano all'altezza dello svincolo Bolzano Sud, poi procedere in direzione sudest da Ponte Palermo verso Via Pacinotti, svoltare a sinistra e imboccare Via Galileo Galilei; alla rotonda prendere la seconda uscita e imboccare Via Roma, proseguire su Via Roma fino all'incrocio di Piazza Adriano; all'incrocio svoltare a sinistra in Viale Druso e imboccare dopo circa 50 m sulla destra Viale Duca d'Aosta, proseguire fino al Palazzo di Giustizia e parcheggiare (v. sotto varie possibilità di parcheggio).

- per chi proviene da **SUD**:

A 22 autostrada del Brennero, uscita: Bolzano Sud e poi proseguire secondo le istruzioni sopra riportate per chi proviene da nord (v. sotto varie possibilità di parcheggio).

Possibilità di parcheggio a pagamento:

- garage sotterraneo in Piazza Tribunale con accesso da Viale Duca d'Aosta

- garage sotterraneo “Direzionalpark” in Viale Duca d’Aosta dietro al Palazzo di Giustizia
- garage sotterraneo SDA di Piazza Adriano con accesso da Viale Duca d’Aosta, sito a circa 200 m dal Palazzo di Giustizia

Orari di apertura

La maggior parte degli uffici del Tribunale è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00. L’accesso al Palazzo di Giustizia è consentito al pubblico solo attraverso l’ingresso ovest (lato Viale Duca d’Aosta), dove si trova la portineria principale.

Per i riferimenti di dettaglio circa l’ubicazione e gli orari di apertura delle singole cancellerie si prega di far riferimento alle relative schede inserite nella presente Guida ai Servizi.

1. VOLONTARIA GIURISDIZIONE

1.1 FAMIGLIA

1.1.1 SEPARAZIONE CONSENSUALE

COS'È?

E' la separazione che intercorre tra i coniugi quando vi è consenso tra di loro su come regolare i rapporti economici, finanziari, patrimoniali e quelli con i figli. Qualora mancasse tale consenso, sarà necessario ricorrere alla separazione di tipo giudiziale, che comporta la necessità di essere rappresentati da un legale e di instaurare un procedimento contenzioso.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

art. 473-bis 51

Legge 162/2014 di conversione del D.L. 132/2014.

- Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 legge 162/2014)
- Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile (art. 12 Legge 162/2014)

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

I coniugi in maniera congiunta, con l'assistenza di un avvocato difensore, eventualmente anche ciascun coniuge con un proprio difensore

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

È necessario presentare ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale , con le firme di entrambi i coniugi da apporre innanzi al funzionario competente.

Documenti da presentare unitamente alla domanda:

- estratto di matrimonio (da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato) (esente bollo)
- stato di famiglia di entrambi i coniugi (esente bollo)
- certificato di residenza di entrambi i coniugi (esente bollo)
- dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi (esente bollo)
- nota di iscrizione a ruolo

I certificati devono essere rilasciati dal Comune, in originale, e hanno validità di 6 mesi.

Non è ammessa l'autocertificazione.

AVVISO IMPORTANTE

A seguito dell'entrata in vigore della "Riforma Cartabia", non è più possibile presentare personalmente le separazioni consensuali, ma è necessario il patrocinio del difensore.

DOVE SI RICHIEDE?

[Cancelleria Volontaria Giurisdizione Famiglia, Separazioni e Divorzi](#)

QUANTO COSTA?

Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato.
È esente da ogni ulteriore imposta o tassa.

1.1.2 DIVORZIO CONGIUNTO

COS'È?

È la richiesta dei coniugi, già separati, di ottenere, su ricorso congiunto, la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto).

Nelle **separazioni GIUDIZIALI** quando sono **trascorsi 12 mesi** dalla comparizione dei coniugi di fronte al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle **separazioni CONSENSUALI** (anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale) quando sono **trascorsi 6 mesi** dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale

Se tra i due coniugi non sussiste l'accordo, è necessario avviare un divorzio giudiziale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L. 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla [L. 6 marzo 1987, n. 74](#)
- [Legge 6 maggio 2015 n.55](#)
- [Legge 162/2014](#) di conversione del D.L. 132/2014.
- Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 legge 162/2014)
- Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile (art. 12 Legge 162/2014)

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

I coniugi con ricorso congiunto rappresentati da un avvocato difensore (anche uno solo per entrambi i coniugi).

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

È necessario presentare la domanda alla sede principale del Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di almeno uno dei coniugi.

La richiesta va fatta in carta semplice e presentata alla cancelleria del Tribunale competente.

La richiesta si propone con un ricorso, che deve contenere:

- l'indicazione del Tribunale che deve pronunciarsi

- le generalità dei coniugi
- l'oggetto della domanda
- l'esposizione dei presupposti su cui si fonda la domanda di divorzio
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio
- le conclusioni aventi per oggetto la disciplina che dopo la pronuncia di divorzio dovrà regolamentare i futuri rapporti economici tra i divorziandi, i rapporti personali di ciascuno dei genitori con i figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti e il contributo al mantenimento dei figli che avrà da prestare ciascuno dei genitori

All'udienza di comparizione davanti al Tribunale i coniugi devono presentarsi personalmente, salvo gravi e comprovati motivi (in questi casi è possibile essere rappresentati da un terzo munito di procura speciale notarile).

Documenti da presentare unitamente alla domanda:

- copia integrale o certificato o estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato il matrimonio (esente bollo)
- stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi (esente bollo)
- copia conforme del decreto di omologa della separazione consensuale o della sentenza di separazione passata in giudicato, nonché eventuale verbale di prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (esente bollo)
- dichiarazione dei redditi (esente bollo)
- nota di iscrizione a ruolo

Non sono ammesse autocertificazioni. I certificati hanno validità di 6 mesi.

DOVE SI RICHIEDE?

[Cancelleria Volontaria Giurisdizione Famiglia, Separazioni e Divorzi](#)

QUANTO COSTA?

Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato.
È esente da ogni ulteriore imposta o tassa.

1.1.3 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO

COS'È?

È la richiesta di modificare le condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

art. 710 c.p.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

I coniugi congiuntamente o singolarmente, ma, in ogni caso, con l'assistenza di un legale.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Il ricorso deve essere presentato con l'assistenza di un legale; se il ricorso viene proposto congiuntamente da entrambi i coniugi, gli stessi dovranno comparire davanti al collegio per confermare la volontà di modificare le condizioni, come richiesto nel ricorso, e il Tribunale, che provvede in camera di consiglio, emetterà il decreto di modifica.

Se la modifica delle condizioni viene chiesta da uno solo dei coniugi, il Tribunale fissa udienza di comparizione delle parti concedendo al ricorrente un termine per notificare il ricorso alla controparte.

Anche in questo caso, a seguito dell'istruttoria, il Tribunale deciderà in camera di consiglio ed emetterà, se riterrà fondate le richieste, il decreto di modifica.

Documenti da presentare unitamente al ricorso:

- copia autentica dell'omologa di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale o della sentenza giudiziale o consensuale del divorzio (esente bollo)
- stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi (esente bollo)
- nota di iscrizione a ruolo

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria Volontaria Giurisdizione Famiglia, Separazioni e Divorzi

QUANTO COSTA?

Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato.

È esente da ogni ulteriore imposta o tassa.

1.1.4 ORDINE DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

COS'È?

È una misura cautelare che il giudice può applicare, sia in sede penale (nel corso di indagini penali o di un procedimento penale) che in sede civilistica, a tutela di persone facenti parte della famiglia, se vittime di violenze o abusi comportanti grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà.

L'applicazione della misura in sede penale presuppone l'avvio di indagini per delitti corrispondenti (maltrattamento in famiglia, lesioni, violenza sessuale, violenza privata ecc.), indagini che normalmente dovranno essere precedute da denuncia (o querela) sporta all'autorità competente dalla vittima o da altra persona informata sui fatti.

In sede civilistica la misura può essere richiesta dalla vittima, se maggiorenne, nei confronti del coniuge o di un convivente o di altro componente del nucleo familiare adulto, se autore del comportamento pregiudizievole.

Con l'ordine di protezione il giudice:

- impone al responsabile la cessazione della condotta pregiudizievole
- dispone il di lui allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente
- prescrive al responsabile, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante (casa familiare, luogo di lavoro, eventualmente domicilio della famiglia di origine o domicilio di prossimi congiunti, luoghi di istruzione dei figli)
- dispone eventualmente l'intervento dei servizi sociali
- prescrive il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, se per l'assenza dell'allontanato queste sono destinate a rimanere prive dei mezzi di sussistenza

La durata dell'ordine di protezione non può essere superiore a un anno, salvo la proroga, che va richiesta, in caso del perdurare dei gravi motivi, con apposita istanza, da presentarsi prima della scadenza del termine prefissato dal giudice.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

artt. 342-*bis* e 342-*ter* c.c. come modificati dalla L. 4 aprile 2001, n. 154 e dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 736-*bis* c.p.c. aggiunto dall'art. 3 L. 4 aprile 2001, n. 154 e art. 282-*bis* c.p.p.

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

La domanda può essere presentata dal coniuge, dal convivente o da un altro membro maggiorenne della famiglia anche personalmente, ovvero senza l'assistenza di un avvocato.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

È necessario presentare l'istanza presso la sede principale del Tribunale (e quindi a Bolzano).

Nella richiesta possono essere precisati i singoli interventi di tutela ritenuti necessari o opportuni.

Documenti da presentare unitamente alla domanda:

- certificato di residenza e stato di famiglia delle parti (esente bollo)
- eventuale certificazione medica o altra documentazione a dimostrazione dei fatti esposti (esente bollo)

DOVE SI RICHIEDE?

[Cancelleria Volontaria Giurisdizione Famiglia, Separazioni e Divorzi](#)

QUANTO COSTA?

Il procedimento è esente da ogni imposta o tassa.

1.1.5 ADOZIONE DI PERSONA MAGGIORENNE

COS'È?

Riguarda l'adozione tra adulti, effettuata a favore di un adottando avente più di 18 anni di età e sufficiente ad instaurare, tra l'adottante e l'adottato, un rapporto parificato a quello tra genitori e figli.

Con il provvedimento di adozione l'adottato:

- assume il cognome dell'adottante, da anteporre al proprio cognome
- acquista il diritto a succedere all'adottante alla pari dei di lui figli legittimi
- ha il diritto agli alimenti da parte dell'adottante, che li deve prestare con precedenza sui genitori legittimi o naturali dell'adottato
- è anche tenuto a prestare gli alimenti all'adottante

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

artt. 291 ss. c.c. come modificati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

L'adottante deve aver compiuto 35 anni di età (riducibili a 30, se il Tribunale ravvisi circostanze eccezionali che lo giustifichino), e l'adottando deve avere almeno 18 anni meno di lui. Chi adotta non deve avere figli minorenni (siano essi legittimi, legittimati o naturali riconosciuti).

È necessaria l'assistenza di un legale.

Per l'adozione ordinaria è richiesto:

- il consenso di chi adotta
- il consenso dell'adottando
- l'assenso dei genitori dell'adottando
- l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati
- l'assenso dei figli maggiorenni dell'adottante (legittimi, legittimati o naturali riconosciuti)

In casi particolari il Tribunale può pronunciare l'adozione anche qualora non sia prestato o non possa essere richiesto l'assenso degli aventi diritto a pronunciarsi.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Presentando la domanda al Tribunale, sede centrale, del luogo in cui si trova la residenza dell'adottando e allegando i seguenti documenti:

Riferiti all'adottante:

- domanda al Presidente del Tribunale
- copia integrale dell'atto di nascita, da richiedere al Comune di nascita
- certificato di residenza (in bollo)
- certificato di matrimonio o di stato libero
- stato di famiglia storico (in bollo)

Riferiti all'adottando:

- copia integrale dell'atto di nascita, da richiedere al Comune di nascita
- certificato di residenza e stato di famiglia (in bollo)
- certificato di matrimonio o di stato libero
- certificato di morte dei genitori, se deceduti (nel caso in cui siano vivi, dovranno invece manifestare il loro consenso secondo l'art. 311 c.c.)

Trattandosi di procedimento giurisdizionale non è consentito far ricorso all'autocertificazione.

I certificati devono essere in originale e hanno validità di 6 mesi.

Qualora sia domandata l'adozione di persona maggiorenne avente cittadinanza straniera è raccomandata la produzione del testo delle disposizioni della legislazione vigente nel paese di origine dell'adottando a disciplina dei consensi eventualmente richiesti ai congiunti di costui (disposizioni da presentare possibilmente tradotte in lingua italiana, tedesca, inglese).

DOVE SI RICHIEDE?

[Cancelleria Volontaria Giurisdizione Famiglia, Separazioni e Divorzi](#)

QUANTO COSTA?

Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato.

È richiesta inoltre una marca da bollo da € 27,00 ex art. 30 D.P.R. 115/02 per diritti forfettari di notifica.

1.1.6 PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

COSA SONO?

È possibile presentare ricorso presso il Tribunale per promuovere la correzione, la ricostituzione, la formazione di un atto omesso o la cancellazione in ipotesi di indebita registrazione.

Può inoltre presentare ricorso presso il Tribunale chi intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione o altro adempimento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

artt. 95 ss. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

CHI PUÒ RICHIEDERLI?

Chi ha necessità di:

- cancellare o modificare un atto dello stato civile
- ricostruire un atto smarrito o distrutto
- promuovere la formazione di un atto omesso
- opporsi al rifiuto di un ufficiale di stato civile di eseguire le pubblicazioni di matrimonio

DOVE SI RICHIEDE?

[Cancelleria Volontaria Giurisdizione Famiglia, Separazioni e Divorzi](#)

a) CORREZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE

Quando l'ufficiale di stato civile non può d'ufficio provvedere alla correzione di eventuali errori materiali in cui è incorso nella redazione degli atti (ai sensi dell'art. 98 D.P.R. 396/2000), l'interessato può presentare ricorso al Tribunale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

artt. 95 ss. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

L'interessato può presentare ricorso al Tribunale specificando l'errore e in che senso questo debba essere corretto, allegando idonea documentazione.

Il ricorso va presentato presso il Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.

Il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero, provvederà in camera di consiglio con decreto motivato. I decreti di correzione sono trasmessi d'ufficio all'ufficiale dello stato civile per le successive annotazioni.

Il ricorso può essere presentato personalmente senza l'assistenza di un legale.

Documenti da presentare unitamente al ricorso:

- copia autentica dell'atto di cui si chiede la correzione (esente bollo)
- eventuale documentazione a giustificazione della correzione richiesta
- nota di iscrizione a ruolo

DOVE SI RICHIEDE?

[Cancelleria Volontaria Giurisdizione Famiglia, Separazioni e Divorzi](#)

QUANTO COSTA?

Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.

È richiesta una marca da bollo da € 27,00 ex art. 30 D.P.R. 115/02 per diritti forfettari di notifica.

b) RIFIUTO DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

L'ufficiale di stato civile che non ritenga di poter procedere alla pubblicazione del matrimonio, rilascia un certificato indicando i motivi del rifiuto.

Contro il suddetto rifiuto è possibile fare ricorso al Tribunale che, sentite le parti, l'ufficiale di stato civile interessato e il Pubblico Ministero, provvederà in camera di consiglio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

art. 98 c.c.

COME SI PRESENTA IL RICORSO E DOCUMENTI NECESSARI

Gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale indicando le proprie generalità nonché tutte le argomentazioni e motivazioni avverso il rifiuto dell'ufficiale di stato civile.

Il ricorso può essere presentato personalmente senza l'assistenza di un legale.

Documenti da presentare unitamente al ricorso:

- tutto ciò che serve a documentare le circostanze del caso
- nota di iscrizione a ruolo

DOVE SI PRESENTA IL RICORSO?

[Cancelleria Volontaria Giurisdizione Famiglia, Separazioni e Divorzi](#)

QUANTO COSTA?

Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato.

È richiesta inoltre una marca da bollo da € 27,00 ex art. 30 D.P.R. 115/02 per diritti forfettari di notifica.

c) DIVIETO TEMPORANEO DI NUOVE NOZZE

Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio ad esclusione delle ipotesi in cui il divorzio sia stato pronunciato a seguito di separazione giudiziale dei coniugi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

art. 89 c.c.

COME SI PRESENTA IL RICORSO E DOCUMENTI NECESSARI

I nubendi possono presentare ricorso al Tribunale dichiarando che la donna è di stato libero e che non è in stato di gravidanza. Il Tribunale, con decreto emesso in camera di consiglio, sentite le parti e il Pubblico Ministero, può autorizzare il matrimonio. Se la donna si trova in stato di gravidanza il Tribunale può autorizzare il matrimonio solo se risulta, da sentenza passata in giudicato, che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti il divorzio.

Il ricorso può essere presentato personalmente senza l'assistenza di un legale.

Documenti da presentare unitamente al ricorso:

- sentenza di divorzio passata in giudicato, se in lingua straniera, la sentenza deve essere tradotta, asseverata e munita di apostille, ovvero di una certificazione che convalida per l'uso internazionale l'autenticità di un atto pubblico (Convenzione dell'Aja del 1961)
- certificato medico che escluda lo stato di gravidanza
- nota di iscrizione a ruolo

DOVE SI PRESENTA IL RICORSO?

[Cancelleria Volontaria Giurisdizione Famiglia, Separazioni e Divorzi](#)

QUANTO COSTA?

Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato.

È richiesta inoltre una marca da bollo da € 27,00 ex art. 30 D.P.R. 115/02 per diritti forfettari di notifica.

d) ATTRIBUZIONE DI COGNOME

Il figlio nato da genitori non sposati assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.

Nel caso di minore età del figlio, i genitori devono presentare istanza al Tribunale competente, cioè al Tribunale del luogo di nascita del figlio, che deciderà circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Il Tribunale deciderà con un provvedimento emesso in Camera di Consiglio

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 262 c.c.

CHI PUO' RICHIEDERLO

I genitori possono presentare istanza.

Il ricorso dovrà essere firmato innanzi al cancelliere, previa esibizione del documento di identità in corso di validità.

COME SI PRESENTA IL RICORSO E DOCUMENTI NECESSARI

Al ricorso si devono allegare:

- atto di nascita del minore
- dichiarazione congiunta d'assenso per l'attribuzione di cognome al minore
- certificato di residenza del minore

Trattandosi di procedimento giurisdizionale non è consentito far ricorso all'autocertificazione.

DOVE SI PRESENTA IL RICORSO?

[Cancelleria Volontaria Giurisdizione Famiglia, Separazioni e Divorzi](#)

QUANTO COSTA?

Il procedimento è soggetto al pagamento della marca da bollo da € 27,00 ex art. 30 D.P.R. 115/02 per diritti forfettari di notifica.

1. VOLONTARIA GIURISDIZIONE

1.2 PERSONE – GIUDICE TUTELARE

1.2.1.a AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

COS'È?

L'Amministrazione di sostegno è una misura di protezione destinata alle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi: anziani, malati, disabili e soggetti affetti da dipendenze. La durata dell'Amministrazione di sostegno può essere temporanea o permanente in relazione alle condizioni dell'interessato ("beneficiario").

Per informazioni più dettagliate su questo istituto si segnala il [Portale Giustizia - Tribunale Online](#)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 6/2004; artt. 404 e ss. c.c.; artt. 473 bis e ss. c.p.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

Coniuge - Il coniuge o una persona stabilmente convivente;

Familiari - I parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo grado;

Tutore o curatore - Il tutore o il curatore del beneficiario;

Altri - Il beneficiario, il Pubblico Ministero o i responsabili dei servizi sociali e sanitari.

Per questo tipo di procedimento non è richiesta l'assistenza di un legale, tranne vi siano conflittualità tra le parti interessate.

CHI PUO' FARLO

L'Amministratore di Sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare, secondo requisiti di idoneità. Viene scelto preferibilmente nell'ambito familiare dell'amministrato. Qualora questo, per motivi di opportunità o di altro genere, non sia possibile, il Giudice nomina un altro soggetto tenendo conto dell'esclusivo interesse dell'assistito.

Una volta nominato, l'amministratore di sostegno presta giuramento, assumendo il dovere di svolgere il suo compito tenendo conto delle aspirazioni e dei bisogni dell'assistito.

Il Giudice Tutelare indica all'Amministratore di Sostegno gli atti che può compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli nei quali è richiesta la sua assistenza. Una volta nominato, l'Amministratore di Sostegno ha il dovere di svolgere il suo compito tenendo conto delle aspirazioni e dei bisogni dell'assistito.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Il ricorso, esente da contributo unificato, va presentato al Giudice Tutelare del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura, è competente il Giudice del luogo di ricovero).

Il ricorso deve essere corredato dei seguenti allegati:

- stato di famiglia della persona beneficiaria per la quale si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno;
- copia integrale dell'atto di nascita;
- ricevuta di pagamento telematico [pagoPA](#) da € 27,00 per anticipazione forfettaria;
- certificato medico o copia di documentazione clinica della persona beneficiaria;
- estratto dell'atto di nascita della persona beneficiaria;
- copia libretto di pensione, attestato di erogazione dell'indennità di accompagnamento e di altre eventuali rendite mensili della persona beneficiaria;
- estratti conto bancari della persona beneficiaria;
- copia dei rogiti notarili ovvero visura catastale per soggetto e copia dei contratti di locazione riguardanti le consistenze immobiliari della persona beneficiaria;
- copia ultima dichiarazione dei redditi della persona beneficiaria;
- fotocopia di un documento di identità del ricorrente e della persona beneficiaria.

Si raccomanda, ove possibile, di allegare le dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti.

DOVE SI RICHIEDE?

Il ricorso deve essere presentato telematicamente (art. 196 quater disp. Att. cpc) oppure presso uno sportello di prossimità.

- In Tribunale di Bolzano, presso la [Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni](#) **PRENOTA APPUNTAMENTO [QUI](#)**
- Online, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Tribunale Online [maggiori informazioni](#)
- Per il tramite di un [Avvocato](#)
- [Sportelli di Prossimità](#)

COME SI SVOLGE

Dopo la presentazione del ricorso in Cancelleria verrà designato un Giudice Tutelare per la trattazione dell'istanza, il quale provvederà, con decreto, a fissare udienza di comparizione. In caso di necessità, il Giudice Tutelare può nominare un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

NOTA BENE

- Contro i decreti del Giudice tutelare si può proporre reclamo al Tribunale.
- Si segnala che l'art. 21 del d.lgs. n. 149/2022, ha attribuito al notaio una competenza concorrente con quella dell'autorità giudiziaria a rilasciare previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale "le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture

private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari" (art. 21, comma 19). L'autorizzazione resa dal notaio può essere impugnata davanti all'autorità giudiziaria secondo le norme del Codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento emesso dal giudice.

- L'amministrazione di sostegno comporta una vigilanza a tempo indeterminato del Giudice sulla gestione patrimoniale e sulla assistenza personale del beneficiario, con i conseguenti oneri di rendiconto puntuale e limitazioni nella libera gestione dei beni.
- Per i cittadini stranieri si applica la normativa del paese di origine. Si richiede al ricorrente di rivolgersi ai propri organismi consolari o all'ambasciata per procurarsi la normativa vigente in materia di incapacità delle persone.

QUANTO COSTA?

Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.

È invece soggetto:

- al pagamento della marca da bollo da €27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02)
- ai diritti di copia e di certificato previsti dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia)

1.2.1.b Sportelli di prossimità

Lo Sportello di Prossimità per le Amministrazioni di Sostegno: che cos'è?

Lo Sportello di Prossimità permette al Cittadino di avere un riferimento vicino al luogo in cui vive e di disporre di un servizio completo di orientamento e di consulenza per le attività legate all'Amministrazione di Sostegno

Quali informazioni posso ottenere presso lo Sportello di Prossimità?

Gli Sportelli di Prossimità territoriale forniscono una serie di servizi e informazioni quali:

- distribuzione della modulistica vigente presso gli uffici giudiziari
- supporto per la predisposizione del ricorso, la raccolta e la verifica degli allegati in tema di Amministrazione di Sostegno
- ricezione e deposito presso la cancelleria del Tribunale dei ricorsi anche mediante strumenti informatici
- supporto agli Amministratori di Sostegno nella compilazione dei rendiconti periodici e nella compilazione degli atti di straordinaria amministrazione

- consulenza sugli istituti di protezione giuridica

A chi devo rivolgermi per avere informazioni sull'istituto dell'Amministrazione di Sostegno? Allo Sportello di Prossimità più vicino QUI l'elenco

BOLZANO	ASSB - Azienda Servizi Sociali di Bolzano Telefono: 0471 1626021 E-Mail: urp@aziendasociale.bz.it PEC: assb@legalmail.it Sede amministrativa di ASSB - Piazza A. Pichler 12 Orari raggiungibilità telefonica lun, mar, mer, ven 09:00 -12:00 / gio 08:30-13:00 14:00-17:30 appuntamento su richiesta
	Sportello di Prossimità dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano Telefono: 0471 282221 E-Mail: info@ordineavvocati.bz.it PEC: ordineavvocati.bz@pec.it Sede: Piazza Tribunale <i>Ogni martedì dalle 9:00 alle 12:30</i>
	Sportello di Prossimità APS Utilitas Telefono: 0471 288586 E-Mail: info@utilitas-ads.it Sede: Via Roma 11 <i>Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 / dalle 15 alle 18</i>
Sportello di Prossimità dell'ASSOCIAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Telefono: 0471 1882232 E-Mail: info@sostegno.bz.it PEC: ads@pec.it • BOLZANO ○ Piazza della Vittoria 48 <i>Dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17</i> ○ c/o RpA Villa Armonia, Via Trento 13 <i>Ogni primo martedì del mese, dalle ore 15 alle ore 16.30</i> ○ c/o RpA Don Bosco, Via Milano 170 <i>Ogni secondo martedì del mese, dalle ore 14.30 alle ore 17</i> ○ c/o RpA Villa Europa, Via Milano 147 <i>Ogni secondo martedì di ogni mese, dalle ore 14.30 alle ore 17</i> ○ c/o RpA Villa Serena <i>Ogni quarto martedì di ogni mese, dalle ore 15 alle ore 16.30</i>	

- **c/o RpA Melitta Care, Via Laura Conti 2/A**
Ogni terzo mercoledì di ogni mese, dalle ore 14.30 alle ore 17.30

- **c/o RpA Grieserhof, Via Cologna 1**
Ogni secondo giovedì del mese, dalle ore 15 alle ore 17

- **MERANO**

- **c/o Comunità comprensoriale Burgraviato, Via Otto Huber 13**
Ogni giovedì pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 17

- **BRESSANONE**

- **c/o Sede dell'Assistenza domiciliare, Via Roma 7**
Ogni terzo martedì del mese, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, dalle ore 14 alle ore 16.30

- **BRUNICO**

- **c/o Distretto sociale, Vicolo dei Frati 3**
Ogni primo giovedì del mese, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30

- **EGNA**

- **c/o Municipio di Egna, Largo Municipio 7**
Ogni primo mercoledì del mese, dalle ore 9 alle ore 13

- **LANA**

- **c/o RpA Lorenzerhof, Via Ausserdorfer 3**
Ogni secondo mercoledì di ogni mese, dalle ore 15 alle ore 17

- **ORTISEI**

- **c/o Distretto sociale, Via J.P. Purger 16**
Ogni secondo lunedì ogni due mesi, dalle ore 9 alle ore 13

- **SILANDRO**

- **c/o Distretto sociale, Via Principale 134**
Ogni secondo mercoledì del mese, dalle ore 10 alle ore 13, dalle ore 13.30 alle ore 16.30

1.2.2 TUTELE

a) TUTELA GIUDIZIALE

COS'E'

La tutela giudiziale è una misura di protezione prevista dalla legge diretta a tutelare gli interessi di una persona incapace di provvedere alle proprie necessità per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica.

La tutela giudiziale viene aperta in seguito a sentenza di interdizione pronunciata da un Tribunale. Dopo l'apertura della tutela viene nominato un tutore, che è la persona che cura l'interdetto, ovvero che lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Per quanto riguarda l'esercizio della tutela e i compiti del Tutore si rinvia all'allegato "vademecum per il tutore", nonché alla scheda informativa 1.2.4 sulle autorizzazioni del Giudice tutelare relative ad incapaci a pagina 39 della presente Guida ai Servizi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

artt. 343 ss. c.c. e artt. 414 ss. c.c.

CHI PUO' RICHIEDERLO

La tutela giudiziale viene aperta d'ufficio dal Giudice tutelare che riceve la sentenza d'interdizione direttamente dal Tribunale che l'ha emessa.

Il ricorso per l'interdizione può essere presentato con l'assistenza di un legale dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal convivente, dal curatore ovvero dal Pubblico Ministero.

Il Giudice tutelare assume le opportune informazioni, nomina il tutore e il protutore e li convoca per il giuramento.

DOVE SI RICHIEDE?

- In Tribunale di Bolzano

[Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni](#)

PRENOTA APPUNTAMENTO [QUI](#)

- **Online** utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Tribunale Online [maggiori informazioni](#)

- Presso lo **Sportello di prossimità** di competenza

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La tutela giudiziale viene aperta d'ufficio.

NOTA BENE

Si ricorda che con la SPID si può **CONSULTARE IL PROPRIO FASCICOLO**, visionarlo ed estrarne copie semplici non autenticate

[Accedi al Servizio](#)

COSTI

Il Procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.

FARE IL PAGAMENTO PER

1. diritti di cancelleria
2. diritti di copia

MODULI STANDARD

- vademecum per il tutore
- modulo per il rendiconto

b) [TUTELA DEI MINORI](#)

COS'E'

Fino all'età di 18 anni, tutte le persone sono rappresentate legalmente dai genitori.

Quando un minore non ha genitori, viene aperta la tutela, che è la misura di protezione prevista dalla legge diretta a tutelare gli interessi di un minore.

Un minore può restare senza genitori, perché questi sono entrambi deceduti, oppure perché a seguito di condanna penale o di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni i genitori vengono dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale.

Ricevuta la segnalazione, il Giudice tutelare assume le opportune informazioni e decide chi nominare tutore e protutore, scegliendo tra i parenti del minore.

Per quanto riguarda l'esercizio della tutela e i compiti del tutore si rinvia all'allegato "[vademecum per il tutore](#)".

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

artt. 343 ss. c.c. e artt. 414 ss. c.c.

CHI PUO' RICHIEDERLO

La tutela di un minore viene aperta d'ufficio in seguito a segnalazione da parte del Tribunale per i Minorenni o dell'Ufficiale di Stato Civile.

Naturalmente anche i parenti del minore possono inviare la segnalazione, comunicando i recapiti dove essere contattati.

DOVE SI RICHIEDE?

Al Tribunale competente per territorio in relazione alla residenza o al domicilio del minore.

In Tribunale di Bolzano

[Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni](#)

PRENOTA APPUNTAMENTO [QUI](#)

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La domanda di apertura della tutela di un minore va presentata direttamente presso la Cancelleria del Giudice Tutelare del Tribunale competente per territorio in relazione alla residenza o al domicilio del minore.

NOTA BENE

Si ricorda che con la SPID si può **CONSULTARE IL PROPRIO FASCICOLO**, visionarlo ed estrarne copie semplici non autenticate

[Accedi al Servizio](#)

COSTI

Il Procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.

FARE IL PAGAMENTO PER

1. diritti di cancelleria

MODULI STANDARD

- vademecum per il tutore
- modulo per il rendiconto

c) [TUTELA LEGALE](#)

COS'E'

La tutela legale è una pena accessoria, che viene inflitta con sentenza penale.

La tutela legale viene aperta in seguito a sentenza penale che dispone la condanna all'interdizione legale. All'interdetto legale viene nominato un tutore, che è la persona che rappresenta il condannato in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

artt. 343 ss. c.c. e artt. 414 ss. c.c.

CHI PUO' RICHIEDERLO

La tutela legale viene aperta d'ufficio dal Giudice tutelare che riceve la sentenza direttamente dal Tribunale che l'ha emessa.

Il Giudice tutelare assume le opportune informazioni, nomina il tutore e il protutore e li convoca per il giuramento.

DOVE SI RICHIEDE?

Presso il Tribunale competente per territorio in relazione alla residenza o al luogo di detenzione del condannato.

In Tribunale di Bolzano

[Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni](#)

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La tutela legale viene richiesta dalla Procura della Repubblica competente per l'esecuzione della pena.

1.2.3 [CURATELA](#)

COS'E'

La curatela è una misura di protezione e tutela degli interessi personali e patrimoniali dei soggetti che, per infermità non tanto grave da far luogo alla interdizione o per altra patologia (es. sordomutismo, cecità, prodigalità, abuso di alcolici e stupefacenti), sono stati inabilitati e dei minori emancipati, vale a dire i minori di età ammessi a contrarre matrimonio.

La curatela è finalizzata ad assistere l'inabilitato nel compimento di atti di straordinaria amministrazione (previa autorizzazione del Giudice Tutelare) e **viene aperta d'ufficio in seguito a sentenza di inabilitazione pronunciata dal Tribunale**. Il curatore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell'interdetto (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

artt. 392 ss. c.c. e artt. 415 ss. c.c.

CHI PUO' RICHIEDERLO

La Curatela viene aperta d'ufficio in seguito a sentenza di inabilitazione.

È possibile far pervenire al Giudice tutelare una proposta riguardo alla persona da nominare curatore.

È necessaria l'assistenza di un Legale.

DOVE SI RICHIEDE?

Il ricorso deve essere presentato presso la Cancelleria del Giudice Tutelare del Tribunale competente per territorio in relazione alla residenza o al domicilio dell'inabilitato.

Tribunale di Bolzano - [Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni](#)
PRENOTA APPUNTAMENTO [QUI](#)

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Il Giudice tutelare che apre la curatela, convoca d'ufficio la persona che ritiene più idonea per essere nominata curatore, scegliendola innanzitutto fra i parenti dell'inabilitato e tenendo in considerazione le eventuali osservazioni scritte fatte pervenire in cancelleria dai parenti o da chi conosce l'inabilitato.

Il curatore viene nominato con decreto del Giudice tutelare e viene convocato per l'accettazione dell'incarico.

COSTI

Il Procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.

FARE IL PAGAMENTO PER

1. diritti di cancelleria
2. diritti di copia

1.2.4 AUTORIZZAZIONI DEL GIUDICE TUTELARE E DEL TRIBUNALE RELATIVE A PERSONE INCAPACI DI AGIRE (ADS)

COS'E'

Il tutore (o il curatore o l'amministratore di sostegno) deve chiedere l'autorizzazione al Giudice tutelare per tutti gli atti di straordinaria amministrazione da compiere, quali ad esempio:

- l'accettazione o la rinuncia all'eredità
- l'accettazione di donazioni
- la stipula di contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni
- promuovere giudizi
- riscuotere capitali
- effettuare investimenti finanziari

È invece necessaria l'autorizzazione del Tribunale in composizione collegiale (sede di Bolzano) per alcuni particolari atti di straordinaria amministrazione, quali ad esempio:

- vendite
- costituire pegni o ipoteche
- procedere a divisioni
- transazioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

artt. 372, 373, 374, 375 e 411 c.c.

CHI PUO' RICHIEDERLO

Il Tutore (o il Curatore o l'Amministratore di Sostegno), eventualmente con l'assistenza di un Avvocato in relazione alla complessità dell'atto di straordinaria amministrazione da compiere.

DOVE SI RICHIEDE?

Ricorsi ex artt. 372, 373 e 374 c.c. (autorizzazioni del Giudice tutelare)

Ricorsi ex art. 375 c.c. (autorizzazione del Tribunale)

Il ricorso deve essere presentato in [Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni](#)

PRENOTA APPUNTAMENTO [QUI](#)

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

I ricorsi ex artt. 372, 373 e 374 c.c. (autorizzazioni del Giudice Tutelare) e i ricorsi ex art. 375 c.c. (autorizzazione del Tribunale) devono essere presentati presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale presso il quale risulta aperta la tutela (o la curatela o l'amministrazione di sostegno).

Il richiedente deve presentare presso la Cancelleria del Giudice Tutelare un ricorso debitamente compilato e motivato, corredato della necessaria documentazione giustificativa (p. es. l'offerta della banca relativa all'investimento proposto, la bozza del contratto da stipulare, i preventivi della spesa da autorizzare ecc.).

NOTA BENE

Si ricorda che con la SPID si può **CONSULTARE IL PROPRIO FASCICOLO**, visionarlo ed estrarne copie semplici non autenticate

[Accedi al Servizio](#)

COSTI

Ricorsi ex artt. 372,373 e 374 c.c. (autorizzazione del Giudice tutelare)

- *Esente* dal pagamento del contributo unificato e dal pagamento della marca da bollo per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02)
- *Soggetto al pagamento dei* diritti di copia e di certificato previsti dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia)

Ricorso ex art. 375 c.c. (autorizzazione del Tribunale)

- *Esente* dal pagamento del contributo unificato
- *Soggetto* al pagamento dei diritti di copia e di certificato previsti dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di giustizia)

MODULI STANDARD

- ricorso ex artt. 372, 373 e 374 c.c. (autorizzazione del Giudice tutelare)

1.2.5 [AUTORIZZAZIONI DEL GIUDICE TUTELARE RELATIVE A MINORI](#)

COS'E'

I genitori congiuntamente, o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età (o all'emancipazione) in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.

Il compimento di atti di ordinaria o straordinaria amministrazione dei beni dei minori possono in alcuni casi richiedere un'autorizzazione da parte del Tribunale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 316, 317, 320 cod. civ.

CHI PUO' RICHIEDERLO

I genitori del minore congiuntamente o chi esercita in via esclusiva la potestà genitoriale.

DOVE SI RICHIEDE?

Il ricorso deve essere presentato presso la Cancelleria del Giudice Tutelare del Tribunale competente per territorio in relazione alla residenza del minore.

In Tribunale di Bolzano

[Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni](#)

PRENOTA APPUNTAMENTO [QUI](#)

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Il richiedente deve presentare presso la Cancelleria del Giudice Tutelare:

- un ricorso debitamente compilato e motivato
- la nota di iscrizione a ruolo
- la necessaria documentazione giustificativa (p. es. l'offerta della banca relativa all'investimento proposto, la bozza del contratto da stipulare ecc.)

NOTA BENE

Si ricorda che con la SPID si può **CONSULTARE IL PROPRIO FASCICOLO**, visionarlo ed estrarne copie semplici non autenticate

[Accedi al Servizio](#)

COSTI

Il Procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.

FARE IL PAGAMENTO PER

1. diritti di cancelleria

2. diritti di copia

MODULI STANDARD

- ricorso ex art. 320 c.c.
- nota di iscrizione a ruolo

1.2.6 AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL PASSAPORTO O DI DOCUMENTO VALIDO PER L'ESPATRIO PER MINORI O PER PERSONE CON FIGLI MINORI

COS'E'

Per ottenere il rilascio di documento valido per l'espatrio dei figli minori, è necessario l'assenso dell'altro genitore.

Se manca l'assenso dell'altro genitore, è possibile rivolgersi al Giudice tutelare, descrivendo le motivazioni per cui non è possibile ottenere l'assenso.

Il Giudice tutelare, a seconda dei casi, valuterà la necessità di convocare le parti oppure provvederà con decreto sulla base di quanto dichiarato nel ricorso.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 21 novembre 1967, n. 1185 (norme sui passaporti) e successive modificazioni

CHI PUO' RICHIEDERLO

Genitori con figli minori.

DOVE SI RICHIEDE?

Il ricorso deve essere presentato presso la Cancelleria del Giudice Tutelare del Tribunale competente per territorio in relazione alla residenza del minore.

In Tribunale di Bolzano

[Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni](#)

PRENOTA APPUNTAMENTO [QUI](#)

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Il richiedente deve presentare presso la Cancelleria del Giudice Tutelare:

- un ricorso debitamente compilato e motivato
- la nota di iscrizione a ruolo
- la necessaria documentazione giustificativa (p. es. la sentenza di divorzio o di separazione)

COSTI

Il Procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.

FARE IL PAGAMENTO PER

1. diritti di cancelleria
2. diritti di copia

MODULI STANDARD

- ricorso per l'autorizzazione al rilascio del passaporto
- nota di iscrizione a ruolo

1. VOLONTARIA GIURISDIZIONE

1.3 EREDITÀ E SUCCESSIONI

1.3.1 CERTIFICATO DI EREDITÀ

COS'E'

Il certificato di eredità (o di legato) è un provvedimento che viene emesso dall'autorità giudiziaria su richiesta degli eredi (o legatari) e costituisce il presupposto necessario per poter intavolare, a nome degli eredi (o legatari), gli immobili caduti in successione.

Il ricorso a tale procedura è necessario solo per gli immobili siti nelle Province di Bolzano, Trento, Trieste e Gorizia.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

artt. 13 ss. R.D. 28 marzo 1929, n. 499

DOVE SI RICHIEDE?

Il ricorso deve essere presentato presso il Tribunale competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.

Se la successione si è aperta al di fuori dei territori soggetti a regime tavolare, diviene competente il Tribunale, ove si trova la maggior parte degli immobili del defunto esistenti nei territori medesimi.

In Tribunale di Bolzano

[Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni](#)

PRENOTA APPUNTAMENTO [QUI](#)

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Deve essere presentato un ricorso con relativa nota di iscrizione a ruolo presso la Cancelleria delle Successioni (ovvero mediante deposito telematico in PCT - Processo Civile Telematico) con la firma degli eredi autenticata necessariamente o da un notaio o da un avvocato munito di procura alle liti, procura parimenti munita di autentica delle firme realizzata dal difensore.

Al ricorso devono essere allegati i seguenti documenti, che variano a seconda che si tratti di successione legittima o testamentaria:

- certificato di morte
- denuncia di successione depositata
- copia autentica del testamento
- stato di famiglia storico del defunto con indicazione della parentela: qualora l'anagrafe comunale dovesse rilasciare lo stato di famiglia storico del defunto privo dell'indicazione dei rapporti di parentela ovvero munito dell'indicazione dei rapporti di parentela, ma riferiti a soggetto diverso dal "de cuius" (es. marito della defunta), occorrerà integrare la documentazione depositando certificati di nascita con indicazione dei genitori e certificati di matrimonio ovvero atti di stato notorio ricevuti da pubblico ufficiale (NON AUTOCERTIFICAZIONE);

- stato di famiglia storico dei chiamati rinuncianti e dichiarazione di rinuncia
- estratto tavolare degli immobili (se viene richiesto l'accertamento dell'acquisto di un diritto di abitazione a norma dell'art. 540 c. 2 c.c. ovvero in caso di assegnazione di diritti reali su beni immobili con testamento)
- per i richiedenti incapaci o a capacità limitata, per i quali l'adempimento è previsto, autorizzazione ad accettare l'eredità ed accettazione espressa;
- a recepimento della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E dd. 18/4/2016 tutti i documenti allegati alla domanda sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 115/02

Poiché trattasi di procedimento dinanzi all'Autorità Giudiziaria e non a quella Amministrativa, non sono accettate autocertificazioni.

Quanto al contenuto del ricorso, si rammenta che ai sensi della Legge Tavolare:

A) è proposta in base a un titolo testamentario, il richiedente deve indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad una quota di riserva (art. 14);

B) se il certificato è chiesto in base a un titolo di successione legittima, il richiedente deve fornire le indicazioni necessarie per giudicare se esistono disposizioni testamentarie e se il suo diritto alla successione legittima sia escluso o limitato dal diritto a succedere di parenti più prossimi (art. 15);

C) in ogni caso il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere.

COSTI

FARE IL PAGAMENTO PER

1. contributo unificato
2. diritti di cancelleria
3. diritti di copia

MODULI STANDARD

- richiesta di certificato di eredità
- nota di iscrizione a ruolo

1.3.2 RINUNCIA ALL' EREDITÀ

COS'E'

Chi non intende accettare un'eredità deve fare espressa rinuncia mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (luogo dell'ultimo domicilio del defunto).

La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta a condizione o a termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità stessa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

artt. 519 ss. c.c.

CHI PUO' RICHIEDERLO

Il chiamato all'eredità.

DOVE SI RICHIEDE?

La dichiarazione di rinuncia può essere presentata presso un notaio o presso il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (luogo dell'ultimo domicilio del defunto).

In Tribunale di Bolzano

[Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni](#)

PRENOTA APPUNTAMENTO [QUI](#)

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La rinuncia all'eredità si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

In questo caso l'interessato deve presentarsi presso la Cancelleria delle Successioni, previo appuntamento, munito dei seguenti documenti:

- certificato di morte (in carta libera)
- documento di identità valido
- codice fiscale
- copia autentica dell'eventuale testamento (in bollo)
- copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilitate

TEMPI

L'appuntamento è fissato entro otto settimane dal giorno in cui viene richiesto.

COSTI

Il Procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.

FARE IL PAGAMENTO PER

1. imposta di bollo pari a € 16,00
2. imposta di registro pari a € 200,00 (d.P.R. 26.aprile 1986, n 131 - 131 - T.U. dell'imposta di registro)
3. diritti di copia

1.3.3 ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ CON IL BENEFICIO D'INVENTARIO

COS'E'

L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con il beneficio d'inventario.

L'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario consente di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell'erede, in questo modo l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.

Questa procedura è obbligatoria se l'erede è un minore oppure se è stato interdetto o inabilitato.

L'accettazione con il beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

artt. 321, 374, 394, 470 ss. c.c.

CHI PUO' RICHIEDERLO

Il chiamato all'eredità.

DOVE SI RICHIEDE?

L'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario può essere presentata presso un notaio o presso il Tribunale competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.

In Tribunale di Bolzano

[Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni](#)

PRENOTA APPUNTAMENTO [QUI](#)

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

L'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

La dichiarazione di accettazione con il beneficio d'inventario deve essere preceduta o seguita dall'inventario, per la cui formazione l'interessato dovrà presentare apposita istanza al Tribunale, che provvederà con decreto di designazione del pubblico ufficiale (notaio o cancelliere).

Se l'erede è in possesso di beni ereditari e intende accettare l'eredità con il beneficio d'inventario, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se l'inventario non è compiuto entro questo termine, l'erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice.

Se l'erede non è in possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare l'eredità con beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Una volta fatta la dichiarazione di accettazione con beneficio, l'inventario deve essere redatto entro tre mesi.

Se l'interessato non intende presentare la dichiarazione di accettazione con il beneficio d'inventario presso un notaio, deve presentarsi presso la Cancelleria delle Successioni del Tribunale competente per territorio, previo appuntamento, munito dei seguenti documenti:

- certificato di morte (in carta libera)
- documento di identità valido
- codice fiscale
- copia autentica dell'eventuale testamento (in bollo)
- copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare, se tra gli accettanti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdetto o inabilitate

TEMPI

L'appuntamento è fissato entro otto settimane dal giorno in cui viene richiesto.

COSTI

Il Procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.

FARE IL PAGAMENTO PER

1. imposta di bollo pari a € 16,00
2. diritti di copia

1.3.4 ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI ESECUTORE TESTAMENTARIO

COS'E'

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari. L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.

L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinuncia alla stessa deve risultare da dichiarazione resa nella cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione (luogo dell'ultimo domicilio del defunto).

L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

artt. 700 ss. c.c.

CHI PUO' RICHIEDERLO

Chi è stato nominato esecutore testamentario.

DOVE SI RICHIEDE?

La dichiarazione di accettazione (o di rinuncia) deve essere presentata presso il Tribunale competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.

In Tribunale di Bolzano

[Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni](#)

PRENOTA APPUNTAMENTO [QUI](#)

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La dichiarazione di accettazione (o di rinuncia) deve essere resa presso la Cancelleria delle Successioni del Tribunale competente per territorio, previo appuntamento.

Si richiedono i seguenti documenti:

- copia autentica del testamento (in bollo)
- documento di identità in corso di validità

TEMPI

L'appuntamento è fissato entro otto settimane dal giorno in cui viene richiesto.

COSTI

Il Procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.

FARE IL PAGAMENTO PER

1. imposta di bollo pari a € 16,00
2. imposta di registro pari a € 200,00 (d.P.R. 26.aprile 1986, n 131 - 131 - T.U. dell'imposta di registro)
3. diritti di copia

1. VOLONTARIA GIURISDIZIONE

1.4 TITOLI DI CREDITO

1.4.1 AMMORTAMENTO DI ASSEGNI

COS'E'

Con il termine di ammortamento di un titolo di credito si indica quella procedura atta a privare della validità verso terzi un titolo sottratto, smarrito o distrutto e assicurarne il pagamento al titolare dello stesso.

In caso quindi di smarrimento, sottrazione o distruzione di un assegno bancario o circolare, se ne deve fare denuncia al trattario o all'istituto emittente e poi, per ottenerne il pagamento, il possessore può chiedere il suo ammortamento al Presidente del Tribunale del luogo in cui l'assegno è pagabile (o nel domicilio del richiedente) per renderlo inefficace verso terzi ed assicurarsi che venga pagato a chi di dovere.

In questo modo si può anche avere il duplicato del titolo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 2006 ss. c.c. e 2016 ss. c.c., artt. 69 ss. R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736

CHI PUO' RICHIEDERLO

- In caso di assegno bancario: solo il beneficiario.
- In caso di assegno circolare: il beneficiario o l'istituto che lo ha emesso.
- In caso di assegno bancario non trasferibile: non si può effettuare l'ammortamento del titolo, ma il beneficiario può ottenere un duplicato dell'assegno a proprie spese dopo 20 giorni dalla denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione del titolo a chi ha sottoscritto l'assegno e alla banca che deve effettuare il pagamento.

DOVE SI RICHIEDE?

[Cancelleria Volontaria Giurisdizione Famiglia, Separazioni e Divorzi](#)

PRENOTA APPUNTAMENTO [QUI](#)

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La richiesta di ammortamento deve essere presentata con ricorso al Presidente del Tribunale indicando i requisiti del titolo.

Il Tribunale competente è:

- quello del luogo in cui è pagabile l'assegno (se bancario)
- quello nel cui territorio risiede chi fa la richiesta di ammortamento dell'assegno (se bancario)
- quello del luogo in cui ha una sede la banca che ha emesso l'assegno (se circolare)

Occorre inoltre comunicare lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione all'istituto che ha emesso il titolo, con raccomandata o altro mezzo che certifichi l'avvenuta comunicazione.

Il Presidente del Tribunale provvederà con decreto di ammortamento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con il quale dichiara il titolo non valido e autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o a pagare la somma relativa) decorsi 15 giorni dalla notifica e dalla pubblicazione del decreto in G.U., purché nel frattempo non venga fatta opposizione.

Per le notifiche e la pubblicazione in G.U. il richiedente deve chiedere due copie autentiche del ricorso e del decreto.

Il ricorrente deve poi notificare il decreto di ammortamento al traente ed al trattario e provvedere alla pubblicazione di un estratto sulla G.U.

Nel caso di assegno circolare la notifica deve essere fatta a uno dei più vicini stabilimenti dell'istituto bancario, il quale, a spese del ricorrente, ne darà comunicazione a tutti i recapiti presso i quali l'assegno è pagabile. Anche in questo caso deve essere il ricorrente a curare la pubblicazione sulla G.U.

Il detentore può proporre ricorso di opposizione al Tribunale che ha pronunciato l'ammortamento, comunicandolo:

- a chi ha sottoscritto l'assegno
- a chi ha emesso l'assegno
- a chi ha richiesto l'ammortamento

Se l'opposizione è respinta, allora il titolo di credito viene consegnato al richiedente.

Se l'opposizione non viene fatta (o se sono decorsi i termini per l'opposizione) il richiedente deve chiedere un certificato di non interposta opposizione alla cancelleria del giudice che ha pronunciato l'ammortamento, producendo originale o copia della pubblicazione sulla G.U.; potrà poi esigere il pagamento dalla banca presentando alla stessa il certificato di non interposta opposizione e una copia del decreto di ammortamento.

COSTI

- Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato.
- Versare in [pagoPA](#) € 27,00 per diritti forfettari di notifica (ex art. 30 D.P.R. 115/02)

Per il certificato di non interposta opposizione occorre:

- 1 marca da bollo per i diritti di certificazione pari a € 3,92

1.4.2 AMMORTAMENTO DELLA CAMBIALE

COS'E'

Con il termine di ammortamento di un titolo di credito si indica quella procedura atta a privare della validità verso terzi un titolo sottratto, smarrito o distrutto e assicurarne il pagamento al proprietario dello stesso.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una cambiale, per ottenerne il pagamento, il possessore può chiedere il suo ammortamento al Presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile per renderlo inefficace verso terzi ed assicurarsi che venga pagato a chi di dovere.

In questo modo si può anche avere il duplicato del titolo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 2006 ss. c.c. e 2016 ss. c.c., artt. 89 ss. R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669

CHI PUO' RICHIEDERLO

Chi ne era in possesso prima dello smarrimento (o distruzione o sottrazione).

DOVE SI RICHIEDE?

[Cancelleria Volontaria Giurisdizione Famiglia, Separazioni e Divorzi](#)

PRENOTA APPUNTAMENTO [QUI](#)

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La richiesta di ammortamento deve essere presentata con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile.

Nel ricorso vanno indicati i requisiti del titolo; se la cambiale è in bianco, sono da indicare quelli sufficienti ad identificarla.

Occorre inoltre comunicare lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione all'istituto che ha emesso il titolo, con raccomandata o altro mezzo che certifichi l'avvenuta comunicazione.

Il Presidente del Tribunale provvederà con decreto di ammortamento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con il quale dichiara il titolo non valido e autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o a pagare la somma relativa).

Il pagamento deve avvenire non prima di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U. o dalla scadenza, se questa è successiva alla pubblicazione, purché nel frattempo non sia stata fatta opposizione dal detentore.

Occorre che il richiedente renda noto il decreto al trattario.

Per le notifiche e la pubblicazione in G.U. il richiedente deve chiedere due copie autentiche del ricorso e del decreto.

Il detentore può proporre opposizione al Tribunale che ha pronunciato l'ammortamento, comunicandolo:

- al trattario
- a chi ha richiesto l'ammortamento

Se l'opposizione è respinta, allora il titolo di credito viene consegnato al richiedente.

Se l'opposizione non viene fatta (o se sono decorsi i termini per l'opposizione) il richiedente deve chiedere un certificato di non interposta opposizione alla cancelleria del giudice che ha pronunciato l'ammortamento del titolo, producendo originale o copia della pubblicazione sulla G.U.; potrà poi esigere il pagamento dalla banca presentando alla stessa il certificato di non interposta opposizione e una copia del decreto di ammortamento.

COSTI

- Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato.
- Versare in [pagoPA](#) € 27,00 per diritti forfettari di notifica (ex art. 30 D.P.R. 115/02)

Per il certificato di non interposta opposizione occorre:

- 1 marca da bollo per i diritti di certificazione pari a € 3,92

1.4.3 AMMORTAMENTO DI BUONI FRUTTIFERI E LIBRETTI DI RISPARMIO

COS'E'

La procedura di ammortamento di un titolo al portatore consente al detentore dello stesso di ottenerne un duplicato in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dello stesso.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di buoni fruttiferi, libretti di risparmio nominativi o al portatore, polizze, certificati o altri documenti nominativi o al portatore (che devono essere dimostrazione di un titolo o valore depositato in istituti di credito autorizzati), il possessore può chiedere l'ammortamento del titolo per renderlo inefficace verso terzi ed assicurarsi che venga pagato a chi di dovere.

In questo modo si può anche avere il duplicato del titolo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 2006 ss. c.c. e 2016 ss. c.c., artt. 7 ss. L. 30 luglio 1951, n. 948

CHI PUO' RICHIEDERLO

- Per buoni fruttiferi: l'intestatario o chiunque ne dimostri il diritto.
- Per libretti di risparmio nominativi: l'intestatario o chiunque ne dimostri il diritto.
- Per libretti di risparmio o deposito al portatore: il possessore.

DOVE SI RICHIEDE?

[Cancelleria Volontaria Giurisdizione Famiglia, Separazioni e Divorzi](#)

PRENOTA APPUNTAMENTO [QUI](#)

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Chi è legittimato a chiedere il duplicato del titolo deve fare denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione all'istituto che ha emesso il titolo. Nella denuncia vanno inseriti tutti gli elementi necessari a far capire che il richiedente ha davvero il diritto di ottenere il duplicato, oltre che l'identificativo del titolo e le circostanze nelle quali lo si è perso o distrutto.

Se il titolo in questione è un libretto o certificato al portatore, il richiedente deve fare ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui si trova l'istituto di credito a cui si è fatta denuncia. Il ricorso va presentato entro 15 giorni dalla denuncia stessa unitamente ad un estratto della banca, da cui risultino i dati necessari ad identificare il libretto o certificato.

Il Presidente del Tribunale emette un decreto con cui pronuncia l'ammortamento del titolo ed autorizza l'istituto emittente a rilasciare un duplicato decorsi 90 giorni dall'affissione del suddetto decreto nei locali aperti al pubblico, purché nel frattempo non venga fatta opposizione.

Copia del decreto va dunque notificata all'istituto emittente, il quale provvederà ad affiggere nei locali aperti al pubblico per 90 giorni consecutivi il suddetto decreto e, decorso il termine, certificherà in calce allo stesso che il decreto è stato affisso per 90 giorni, specificando la data di affissione "dal.... al...", l'istituto e la filiale presso cui l'affissione è avvenuta.

Decorso il termine è necessario portare la suddetta copia con relativa attestazione di affissione alla cancelleria del giudice che ha pronunciato l'ammortamento, la quale certificherà l'eventuale mancata opposizione, autorizzando così l'istituto ad emettere il duplicato.

COSTI

- Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato.
- Versare in [pagoPA](#) € 27,00 per diritti forfettari di notifica (ex art. 30 D.P.R. 115/02)

Per il certificato di non interposta opposizione occorre:

- 1 marca da bollo per i diritti di certificazione pari a € 3,92

1.4.4 RIABILITAZIONE DEL PROTESTATO (ASSEGNO, CAMBIALE, TRATTA)

COS'E'

La riabilitazione del protestato è un provvedimento che viene emesso dal Presidente del Tribunale su richiesta del debitore, il quale abbia pagato la somma indicata nel titolo che è stato protestato, a condizione che lo stesso debitore non abbia subito altri protesti nell'ultimo anno.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 17 L. 7 marzo 1996, n. 108

CHI PUO' RICHIEDERLO

Può essere riabilitato dal Tribunale del luogo di residenza chi ha pagato il titolo di credito al quale era legato il protesto, a patto che egli non abbia ricevuto più protesti negli ultimi 12 mesi.

DOVE SI RICHIEDE?

[Cancelleria Volontaria Giurisdizione Famiglia, Separazioni e Divorzi](#)

PRENOTA APPUNTAMENTO [QUI](#)

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Si richiede presentando ricorso (in carta semplice) al Presidente del Tribunale. Unitamente al ricorso si devono presentare anche i documenti che certificano l'avvenuto pagamento, ovvero:

- l'originale del titolo protestato unitamente alla levata di protesto (in mancanza dell'originale del titolo è necessario sporgere denuncia di smarrimento presso Carabinieri o Polizia, riportando nella stessa più dati possibili tesi ad identificare il titolo e, se possibile, fotocopia del titolo rilasciata dalla banca)
- la quietanza del titolo, ovvero bonifico bancario da cui risultino gli estremi del titolo protestato o, in alternativa alla quietanza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del creditore
- una visura camerale rilasciata e vistata dalla Camera di Commercio aggiornata, ovvero non più vecchia di 15 giorni rispetto alla data di presentazione del ricorso
- la nota di iscrizione a ruolo debitamente compilata

È possibile presentare una domanda unica per cancellare più titoli di credito protestati alla stessa persona.

COSTI

- Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato.
- Versare in [pagoPA](#) € 27,00 per diritti forfettari di notifica (ex art. 30 D.P.R. 115/02)

1. VOLONTARIA GIURISDIZIONE

1.5 ASSEVERAZIONI

1.5.1 ASSEVERAZIONE (giuramento di perizie stragiudiziali o traduzioni)

COS'E'

L'asseverazione è il giuramento reso dal perito o dal traduttore davanti al cancelliere di aver svolto bene e fedelmente il proprio incarico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366

CHI PUO' RICHIEDERLO

Periti e traduttori.

DOVE SI RICHIEDE?

L'asseverazione si effettua presso gli [uffici dei Giudici di Pace.](#)

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Il perito (o il traduttore) deve presentarsi presso gli uffici dei Giudici di Pace munito dei seguenti documenti:

- documento di identità valido (carta d'identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno)
- perizia o testo da tradurre e relativa traduzione (il testo da tradurre potrà essere in copia semplice o autentica o anche in originale, dipende dall'ente richiedente)
- verbale di giuramento compilato

TEMPI

Contestuale alla richiesta.

COSTI

Rivolgersi al [Giudice di Pace](#)

1. VOLONTARIA GIURISDIZIONE

1.6 ATTI NOTORI

1.6.1 ATTO NOTORIO

COS'E'

L'atto di notorietà consiste nella dichiarazione fatta dinanzi a un pubblico ufficiale, sotto il vincolo del giuramento, da parte di persone che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti.

L'atto deve essere **firmato dal richiedente e da due testimoni**.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

art. 5 R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366 (nota ministeriale n. 1622/99/U del 16 giugno 1999), art. 8 L. 23 marzo 1956, n. 182 (per gli atti notori ricevuti dal cancelliere della Tribunale) e art. 30 L. 7 agosto 1990, n. 241

CHI PUO' RICHIEDERLO

Chiunque abbia interesse all'atto.

DOVE SI RICHIEDE?

Gli atti notori possono essere ricevuti presso il Tribunale o gli [uffici dei Giudici di Pace](#).

In Tribunale di Bolzano

[Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni](#)

PRENOTA APPUNTAMENTO [QUI](#)

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Il dichiarante e i due testimoni (persone a conoscenza del fatto che viene attestato) devono presentarsi, previo appuntamento, presso la Cancelleria del Giudice Tutelare e delle Successioni del Tribunale di Bolzano muniti di documento di identità in corso di validità.

I testimoni non possono essere parte interessata, ad esempio, nel caso di una successione, non devono essere coeredi.

TEMPI

L'appuntamento è fissato entro otto settimane dal giorno in cui viene richiesto.

COSTI

FARE IL PAGAMENTO PER

1. imposta di bollo pari a € 16,00
2. diritti di copia

MODULI STANDARD

- modulo atto di notorietà

1. VOLONTARIA GIURISDIZIONE

1.7 REGISTRO STAMPA

1.7.1 ISCRIZIONE AL REGISTRO STAMPA

COS'E'

Si tratta del registro in cui vengono indicati i dati relativi alla stampa periodica. Per ogni testata nel Registro Stampa sono indicati il titolo, il carattere, la periodicità con cui viene stampata, la tipografia, la sede della direzione (redazione), nonché i nomi del proprietario, dell'editore e del direttore responsabile.

Ai sensi dell'art. 1 L. 47/1948 sono considerate stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 1 c. 2 L. 62/2001 non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche e i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico.

Ai sensi dell'art. 16 L. 62/2001 i soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.), ai sensi dell'art. 1 c. 6 lettera a) n. 5) L. 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 5 L. 8 febbraio 1948, n. 47. L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 8 febbraio 1948, n. 47, L. 5 agosto 1981, n. 416 modificata dalla L. 7 marzo 2001, n. 62

CHI PUO' RICHIEDERLO

Chiunque voglia pubblicare un periodico soggetto all'iscrizione nel Registro Stampa ai sensi dell'art. 5 della L. 8 febbraio 1948, n. 47.

DOVE SI RICHIEDE?

In Tribunale di Bolzano

[Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni](#)

PRENOTA APPUNTAMENTO [QUI](#)

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La domanda di iscrizione al Registro Stampa deve recare la firma autenticata del proprietario, dell'editore e del direttore responsabile. Le tre cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

La firma può essere autenticata dall'impiegato del Comune, dal cancelliere o semplicemente allegando una fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori, come previsto dall'art. 38 D.P.R. 445/00.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- certificato di cittadinanza e di iscrizione nelle liste elettorali politiche del proprietario, dell'editore e del direttore responsabile (oppure autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/00)
- certificato di iscrizione all'Albo dei Giornalisti o copia del tesserino di giornalista

- copia autentica (in bollo) dello statuto o del verbale della seduta del consiglio di amministrazione che ha deciso la pubblicazione del periodico, laddove il proprietario sia una persona giuridica
- documenti che provino la qualità di legale rappresentante della persona giuridica, ovvero visura della Camera di Commercio per le imprese iscritte alla Camera di Commercio risp. copia autentica dello statuto e verbali di assemblea riguardanti il conferimento degli incarichi per le associazioni

Le ONLUS devono allegare anche la documentazione comprovante la qualità di ONLUS.

TEMPI

Quindici giorni dal deposito della domanda.

COSTI

La domanda di iscrizione al Registro Stampa è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00.

Inoltre va effettuato il versamento della tassa sulle concessioni governative, sul c/c postale n. 8003 intestato alla "Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara" mediante bollettino postale - oppure il pagamento telematico presso i tabacchini della TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE per l'importo di 168,00 €.

Salvo richiesta di esenzione ai sensi di legge.

CERTIFICATO D'ISCRIZIONE

Per ottenere il certificato di iscrizione di un periodico serve la domanda (in bollo) redatta dal proprietario o dal direttore responsabile, in cui sono indicati gli estremi della testata (numero e anno di registrazione). Il certificato viene rilasciato in bollo; inoltre va corrisposta una marca da bollo per i diritti di certificazione pari a € 3,92.

MODULI STANDARD

- domanda per registrazione periodici
- richiesta certificato di iscrizione al Registro Stampa
- modulo autocertificazione

VARIAZIONE al registro stampa

Tutte le variazioni che si riferiscono agli elementi costitutivi del periodico (cambio di proprietario, di editore, di direttore responsabile, di tipografia, del titolo, della periodicità) devono essere comunicate al Tribunale ai sensi dell'art. 6 L. 47/1948.

1) Per il cambio del proprietario o dell'esercente l'impresa giornalistica (editore):

Domanda in bollo firmata dal nuovo proprietario e/o esercente l'impresa giornalistica (**con autentica della firma in calce alla domanda del nuovo proprietario e/o esercente l'impresa** da parte del dipendente del Comune o del cancelliere **o allegando fotocopia del documento di identità**) unitamente ai seguenti allegati:

- a) certificato di cittadinanza del proprietario
- b) certificato di iscrizione nelle liste elettorali politiche del proprietario
(**oppure autocertificazione** del proprietario per all. a) e b) ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/00)
- c) atto notarile sul passaggio di proprietà o copia autentica del verbale di assemblea (in bollo)

2) Per il cambio del direttore responsabile:

Domanda in bollo da parte del proprietario in cui si comunica la nomina del nuovo direttore responsabile (con autentica **della firma del proprietario e del nuovo direttore responsabile** da parte del dipendente del Comune o del cancelliere **o allegando fotocopia del documento di identità**) unitamente ai seguenti allegati:

- a) certificato di cittadinanza del direttore
- b) certificato di iscrizione nelle liste elettorali politiche del direttore
(**oppure autocertificazione** del direttore per all. a) e b) ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/00)
- c) certificato di iscrizione all'Albo dei Giornalisti o copia del tesserino di giornalista

3) Per il cambio di periodicità - titolo - tipografia - indirizzo:

Domanda in bollo da parte del proprietario in cui si comunica la variazione (**con autentica della firma del proprietario** da parte del dipendente del Comune o del cancelliere **o allegando fotocopia del documento di identità**).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 8 febbraio 1948, n. 47, L. 5 agosto 1981, n. 416 modificata dalla L. 7 marzo 2001, n. 62

CHI PUO' RICHIEDERLO

Chiunque voglia pubblicare un periodico soggetto all'iscrizione nel Registro Stampa ai sensi dell'art. 5 della L. 8 febbraio 1948, n. 47.

DOVE SI RICHIEDE?

In Tribunale di Bolzano

[**Cancelleria Volontaria Giurisdizione Tutele e Successioni**](#)

PRENOTA APPUNTAMENTO [QUI](#)

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La domanda di iscrizione al Registro Stampa deve recare la firma autenticata del proprietario, dell'editore e del direttore responsabile. Le tre cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

La firma può essere autenticata dall'impiegato del Comune, dal cancelliere o semplicemente allegando una fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori, come previsto dall'art. 38 D.P.R. 445/00.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- certificato di cittadinanza e di iscrizione nelle liste elettorali politiche del proprietario, dell'editore e del direttore responsabile (oppure autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/00)
- certificato di iscrizione all'Albo dei Giornalisti o copia del tesserino di giornalista
- copia autentica (in bollo) dello statuto o del verbale della seduta del consiglio di amministrazione che ha deciso la pubblicazione del periodico, laddove il proprietario sia una persona giuridica
- documenti che provino la qualità di legale rappresentante della persona giuridica, ovvero visura della Camera di Commercio per le imprese iscritte alla Camera di Commercio risp. copia autentica dello statuto e verbali di assemblea riguardanti il conferimento degli incarichi per le associazioni

Le ONLUS devono allegare anche la documentazione comprovante la qualità di ONLUS.

TEMPI

Quindici giorni dal deposito della domanda.

COSTI

La domanda di iscrizione al Registro Stampa è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00.

Inoltre va effettuato il versamento della tassa sulle concessioni governative, sul c/c postale n. 8003 intestato alla "Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara" mediante bollettino postale - oppure il pagamento telematico presso i tabacchini della TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE per l'importo di 168,00 €.

Salvo richiesta di esenzione ai sensi di legge.

CERTIFICATO D'ISCRIZIONE

Per ottenere il certificato di iscrizione di un periodico serve la domanda (in bollo) redatta dal proprietario o dal direttore responsabile, in cui sono indicati gli estremi della testata (numero e anno di registrazione). Il certificato viene rilasciato in bollo; inoltre va corrisposta una marca da bollo per i diritti di certificazione pari a € 3,92.

2. PROCEDURE CONCORDSUALI e **Sovraindebitamento**

- [Portale dei CREDITORI](#)
 - Portale dei FALLIMENTI di Bolzano
 - [Beni fallimentari in VENDITA](#)
 - [FALLIMENTI](#) le Procedure dichiarate
 - [LINEE GUIDA E MODULISTICA](#) per i Curatori fallimentari
(Materiale Legge fallimentare)
 - [Crisi da SOVRAINDEBITAMENTO](#) pubblicità di Legge
-

Informazioni [Cancelleria Procedure Concorsuali](#)

3. ASTE GIUDIZIARIE

Beni IMMOBILI all'Asta

Informazioni [Cancelleria Esecuzioni Immobiliari](#)

- [PORTALI INTERNET- Informazioni IMPORTANTI](#)
(Come partecipare alle vendite giudiziarie, come presentare l'offerta telematica, come si svolge l'asta)
- **LINEE GUIDA** per esecuzioni IMMOBILIARI
 - [Documenti POST L.132/2015](#)
 - [Documenti PRE L.132/2015](#)
- **Non sono più ammesse le offerte cartacee.**
Le nuove condizioni di vendita in modalità telematica sono riferite alle ordinanze di vendita emesse dopo il 15.06.2020
 - **PRE 15/06/2020** [Condizioni generali di vendita sincrona mista - ordinanze](#)
 - **15/06/2025 New** [Condizioni generali di vendita sincrona telematica e sincrona mista](#)
 - **15/06/2025 Neue** [Allgemeine Bestimmungen synchronen bzw. asynchronen telematischen Verkauf](#)
- **Modulistica**
 - [Dichiarazione del creditore sulle modalità di pagamento.doc](#)

Beni MOBILI all'Asta

Informazioni [Cancelleria Esecuzioni Mobiliari](#)

- [PORTALI INTERNET- informazioni IMPORTANTI](#)
- [LINEE GUIDA per esecuzioni MOBILIARI](#) (PDF)

4. ALBO C.T.U. E PERITI

7.1 ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI C.T.U. E DEI PERITI

COS'E'

PORTALE ALBO CTU E PERITI NAZIONALE

Piattaforma unica nazionale per l'**iscrizione e la ricerca degli iscritti**, secondo modalità telematiche, dell'Albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti presso il Tribunale secondo quanto previsto dall'art. 16 novies del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 come convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

La **domanda di iscrizione all'Albo** può essere presentata nei seguenti periodi di ciascun anno:

- prima finestra: **dal 1° marzo al 30 aprile**;
- seconda finestra: **dal 1° settembre al 31 ottobre**

CHI PUO' FARLO

I professionisti che sono in possesso dei requisiti elencati negli artt. 3 e 4 del DM nr. 109 del 04/08/2023. Non è possibile iscriversi ad un albo C.T.U. di un Tribunale diverso da quello del luogo di residenza o di domicilio professionale e non è consentito essere iscritti in più di un albo C.T.U. (art. 15 disp. att. C.P.C.).

In particolare è possibile:

1. presentare la domanda di iscrizione come nuovo iscritto,
2. procedere al pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo,
3. presentare la domanda di iscrizione, anche se già iscritti, senza alcun pagamento purché nel termine di cui al comma 7 dell'art. 16 novies del DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 come convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221,
4. chiedere la cancellazione della iscrizione ovvero modificarla se iscritto in più Albi,
5. verificare e gestire eventuali procedimenti disciplinari.

In allegato [Manuale Utente Candidato - Albi ed elenchi \(PDF\)](#) predisposto dal Ministero

COME SI SVOLGE

A seguito della ricezione della domanda, la candidatura verrà sottoposta a valutazione in sede di riunione del Comitato CTU, che si tiene con cadenza semestrale.

In caso di esito positivo, il richiedente riceverà la relativa comunicazione all'indirizzo PEC indicato nella domanda di iscrizione e potrà procedere al pagamento della tassa di concessione governativa (pari € 168,00) accedendo al proprio Profilo sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia - Albo CTU e Periti.

A seguito del pagamento, il richiedente riceverà la comunicazione dell'avvenuta iscrizione all'albo

NOTA BENE

IL PORTALE E' L'UNICO CANALE TRAMITE IL QUALE PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CTU E/O PERITI. LE DOMANDE DEPOSITATE CON MODALITA' DIFFERENTI SONO IRRICEVIBILI

AFFINCHÉ LA DOMANDA VENGA TRASMESSA BISOGNERÀ SEGUIRE TUTTE LE FASI DELLA PROCEDURA E COMPLETARE CON L'INVIO. LA SOLA REGISTRAZIONE COMPILAZIONE NON VALE COME ISCRIZIONE SE NON VIENE COMPLETATA CON L'INVIO DELLA DOMANDA.

COSTI

All'atto della presentazione della domanda sul Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia viene richiesto il pagamento di una **marca da bollo da € 16,00**.

Solo dopo l'accoglimento della domanda di iscrizione dovrà essere effettuato il versamento una tantum della **tassa di concessione governativa, di importo pari ad € 168,00**.

Informazioni in [Segreteria di Presidenza](#)

5. APPARTENENZA GRUPPI LINGUISTICI

8.1 CERTIFICATO DI APPARTENENZA O DI AGGREGAZIONE AL GRUPPO LINGUISTICO

COS'E'

In Tribunale di Bolzano [Ufficio Appartenenza Linguistica](#)

Dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 13.30, è **RICHIESTO** [APPUNTAMENTO](#)

- prenotare [PRIMA DICHIARAZIONE o modifica appartenenza/agggregazione](#) ad uno dei tre gruppi linguistici

- prenotare [RILASCIO CERTIFICATO di appartenenza linguistica](#) ad uno dei tre gruppi linguistici

Il rilascio del CERTIFICATO di appartenenza/agggregazione ad uno dei 3 gruppi linguisti - italiano, ladino e tedesco - è possibile solo dopo avere reso la DICHIARAZIONE.

Fase 1: RENDERE LA DICHIARAZIONE di appartenenza/agggregazione linguistica

Fase 2: RILASCIO DEL CERTIFICATO di appartenenza/agggregazione linguistica

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 26.7.1976 n. 752 e successive modificazioni, articolo 20-ter.

CHI PUO' RICHIEDERLO

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA/AGGREGAZIONE

Cittadini aventi diritto

- Tutti i cittadini residenti in Provincia di Bolzano possono rendere la dichiarazione spontaneamente in una età compresa tra i 14 anni e i 18 anni;
- Cittadini che provengono da altra Provincia italiana o da altro paese facente parte della comunità europea che trasferiscono la loro residenza in Alto Adige;
- Cittadini che acquisiscono la cittadinanza italiana;
- Cittadini extracomunitari residenti dal 2016 in Alto Adige in possesso del permesso di soggiorno a tempo indeterminato/illimitato o di lungo periodo. La dichiarazione è fattibile solo presso l'Ufficio di appartenenza linguistica con sede nel Tribunale di Bolzano.

COME I CITTADINI SONO AVVISATI PER RENDERE LA DICHIARAZIONE

La normativa vigente prevede che i **Comuni presenti nella Provincia** autonoma di Bolzano **invitino i cittadini** aventi diritto **a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno** a recarsi presso l'Ufficio Appartenenza Linguistica del Tribunale di Bolzano o presso gli Uffici del Giudice di Pace, per rendere la dichiarazione, portando con sé tale comunicazione. Tale invito viene inviato all'indirizzo di propria residenza.

Dalla data di ricevimento dell'invito decorrono i 12 mesi entro i quali rendere la dichiarazione con efficacia immediata; superato detto termine la dichiarazione potrà essere sempre resa, ma con efficacia decorrente

dopo 18 mesi dal giorno in cui è stata resa la dichiarazione (significa che il certificato potrà essere emesso decorsi i 18 mesi).

Per TUTTI i cittadini residenti in Alto Adige, sprovvisti di lettera del Comune di invito e/o attestazione, la dichiarazione potrà essere sempre resa, ma con efficacia decorrente dopo 18 mesi.

MODIFICA DELLA DICHIARAZIONE

Per la modifica della dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici **devono trascorrere 5 anni dalla prima dichiarazione**, dopodiché sarà possibile modificare la dichiarazione che diventerà efficace dopo 24 mesi. La modifica è attuabile presso l'Ufficio Appartenenza Linguistica, oppure presso uno degli Uffici del Giudice di Pace del nostro territorio.

REVOCA DELLA DICHIARAZIONE

È possibile revocare la dichiarazione. La revoca può essere fatta solo presso l'Ufficio Appartenenza Linguistica del Tribunale di Bolzano. Compilato l'apposito modulo che verrà consegnato dall'impiegato dell'Ufficio, si revocherà la dichiarazione con consegna della stessa all'interessato.

Trascorsi 3 anni dalla revoca, sarà nuovamente possibile in ogni momento rendere una nuova dichiarazione.

CHI PUO' FARLO

- **CITTADINI RESIDENTI in Provincia di Bolzano**
Cittadini italiani, cittadini UE, cittadini extracomunitari con cittadinanza italiana, che risiedono Ufficialmente in Provincia di Bolzano possono rendere la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici **SOLO PERSONALMENTE** presso [Ufficio Appartenenza Linguistica](#) del Tribunale di Bolzano o presso gli [Uffici del Giudice di Pace](#) ubicati in Provincia di Bolzano, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità ed esibendo la lettera di invito ricevuta dal proprio Comune di residenza (tranne per le dichiarazioni spontanee dei ragazzi tra i 14 e 18 anni), e a seguito della dichiarazione, possono immediatamente ricevere il certificato di appartenenza linguistica.
- **CITTADINI NON RESIDENTI in Provincia di Bolzano**
Cittadini italiani, cittadini Ue, non residenti in Alto Adige possono rendere la dichiarazione senza nessun invito, e ricevere immediatamente il certificato di appartenenza linguistica.
- **CASI PARTICOLARI PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI**
Provincia di Bolzano, devono portare, oltre ad un valido documento di riconoscimento, il permesso di soggiorno e la lettera di invito inviata dal Comune di residenza. Nel caso detti cittadini si siano trasferiti nella Provincia di Bolzano prima dell'anno 2016, ma siano in possesso del permesso di soggiorno idoneo alla dichiarazione, se sprovvisti dell'apposito invito del proprio Comune di residenza per rendere la dichiarazione, sono invitati a farsi rilasciare una dichiarazione dal primo Comune dove hanno ufficialmente formalizzato la residenza **attestante il "mancato avviso in quanto non dovuto"**. In mancanza di suddetta attestazione del Comune, la dichiarazione potrà sempre essere resa, ma con efficacia decorrente dopo 18 mesi.

DOVE SI RICHIEDE?

In Tribunale di Bolzano

[Ufficio Appartenenza Linguistica](#)

Dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 13.30, è **RICHIESTO APPUNTAMENTO**

PRENOTARE APPUNTAMENTO

- [PRIMA DICHIARAZIONE o modifica appartenenza/aggregazione](#) ad uno dei tre gruppi linguistici
- [RILASCIO CERTIFICATO di appartenenza linguistica](#) ad uno dei tre gruppi linguistici

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI APPARTENENZA/AGGREGAZIONE

Di persona

- Presentarsi con un documento identificativo valido
- Compilare il modulo **Richiesta senza delega** (in allegato)

A persona delegata

- Compilare il modulo **Richiesta con delega** (in allegato)

NOTA BENE

NON È POSSIBILE RENDERE LA DICHIARAZIONE O CHIEDERE IL CERTIFICATO IN MODALITA' DIGITALE O A MEZZO PEC O EMAIL.

COSTI

Il servizio è gratuito

MODULI STANDARD

- richiesta certificazione gruppo linguistico con delega
- richiesta certificazione gruppo linguistico senza delega

ULTERIORI INFORMAZIONI

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

COS'È?

La nota di iscrizione della causa a ruolo è l'istanza rivolta al cancelliere di iscrivere la causa nel ruolo generale.

Allo scopo di standardizzare le modalità di iscrizione delle cause nei ruoli civili (contenzioso, volontaria giurisdizione, fallimentare e altro) il Ministero della Giustizia ha istituito un modello unico di nota di iscrizione a ruolo.

La nota di iscrizione a ruolo deve essere compilata in ogni sua parte (indicazione delle parti, loro generalità e codice fiscale, l'oggetto della domanda ecc.).

Sulla nota di iscrizione a ruolo le parti dovranno inoltre apporre la ricevuta di versamento del contributo unificato comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo.

Per eventuali approfondimenti si veda http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_9.wp?tab=d

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

art. 168 c.p.c., D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 e circolare Ministero della Giustizia del 2 agosto 2000

MODULI STANDARD

- nota di iscrizione a ruolo